



Università degli Studi "G. d'Annunzio"  
CHIETI-PESCARA

D.R. n. 492 /2021/SOTPDSD Prot. n. 81360 del 21/10/2021 Tit. V – Cl. 5

**IL DIRETTORE**

- VISTO lo Statuto di Ateneo;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2018 che dispone l'istituzione di un "Fondo di Solidarietà Studenti" destinato ad interventi di sostegno a favore di studenti regolarmente iscritti che si trovino in temporanee situazioni di disagio economico;
- VISTO il Regolamento per la disciplina del Fondo di Solidarietà Studenti, emanato con Decreto Rettorale n. 897 del 22 luglio 2020 (d'ora innanzi per brevità "Regolamento");
- RICHIAMATO il disposto dell'articolo 4 del Regolamento – *"Natura, entità e straordinarietà dell'intervento di sostegno"* che dispone, in particolare:
- 1) la straordinarietà dell'intervento di sostegno – *"riconoscibile a ciascuno studente una sola volta in tutta la carriera accademica anche nel caso in cui durante la stessa abbia a ricorrere la medesima o diversa motivazione"* -;
  - 2) l'entità massima della relativa provvidenza – *"max euro 2.000,00 al lordo delle ritenute fiscali di legge e degli oneri tributari a carico dell'Ateneo"*;
  - 3) l'assegnazione ed erogazione del beneficio *de quo* fino ad esaurimento della dotazione complessiva del Fondo per l'anno accademico di riferimento.
- RICHIAMATO il disposto dell'Articolo 8 – *"Procedura assegnazione beneficio"* in forza del quale sono affidati alla Responsabile del Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità (d'ora innanzi per brevità "Settore"):
- 1) l'istruttoria del procedimento di verifica della sussistenza delle condizioni e del possesso dei requisiti di ammissione alle borse di solidarietà di cui agli articoli 2 e 5 del Regolamento;
  - 2) l'esame delle domande ammesse a valutazione nella fase istruttoria e, di concerto con il Presidente della Consulta degli Studenti e gli studenti componenti il Consiglio di Amministrazione in rappresentanza degli studenti;
  - 3) la determinazione dell'ammontare del beneficio ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento e la sua corresponsione mediante bonifico effettuato su



## Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

conto corrente bancario o postale oppure su carta prepagata bancaria o postale intestati o cointestati al beneficiario;

- 4) la comunicazione degli esiti della istruttoria a tutti i richiedenti, anche non assegnatari;
- 5) la definizione della istruttoria mediante apposito decreto dirigenziale di assegnazione dei benefici.

- VISTO** il verbale di valutazione delle domande pervenute entro il 10 ottobre 2021 per l'accesso al Fondo di Solidarietà relativo all'Anno Accademico 2020/2021, sottoscritto in data 11 ottobre 2021, a chiusura della relativa istruttoria, dalla Dott.ssa Patrizia Delli Carri, Responsabile del Settore, dalla Sig.ra Esterina Flammia, Presidente della Consulta degli Studenti, e dal Sig. Nicola D'Ambrosio, componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza degli studenti;
- PRESO ATTO** dell'acquisizione in atti di complessive n. 11 domande, di cui n. 1 priva dei requisiti previsti nel Regolamento;
- RICHIAMATO** il D.R. n. 185 del 26/4/2021 con il quale è stata disposta la erogazione di una prima tranche di borse di solidarietà per complessivi € 250,00 a valere sull'ammontare disponibile di € 62.28,00 destinati per l'anno accademico 2020/2021 alla erogazione delle provvidenze di cui al Regolamento;
- TENUTO CONTO** dello stanziamento in Bilancio -voce "Altri servizi agli studenti" - dell'importo residuo di € 61.778 totali,

### DECRETA

**Art.1** – sono accolte le richieste di fruizione del beneficio ex Fondo di solidarietà A.A. 2020/2021 presentate dalle matricole di cui alla seguente tabella:

MATRICOLA	IMPORTO CONTRIBUTUTO
3204298	2.000,00 €
3214863	2.000,00 €
3204163	2.000,00 €
3202272	833,34 €
3217359	2.000,00 €
3213139	875,00 €
3203238	1.000,00 €
3202866	139,00 €
3202812	1.375,00 €
3213330	2.000,00 €



Università degli Studi "G. d'Annunzio"  
CHIETI-PESCARA

**Art. 2** – viene rigettata la richiesta di fruizione del beneficio ex Fondo di solidarietà A.A. 2020/2021 presentata dalla matricola di cui alla seguente tabella, in quanto priva dei requisiti previsti in Regolamento:

MATRICOLA
3186934

**Art. 3** – i competenti servizi dell'Area Finanziaria sono autorizzati all'erogazione della borsa di solidarietà in favore degli studenti di cui all'art. 1 del presente decreto, nella misura indicata per ciascuno;

**Art. 4** – la complessiva spesa di euro 14.222,34, necessaria all'erogazione del beneficio di cui al presente decreto a favore degli studenti indicati nell'articolo 1 sarà imputata al Conto "Altri servizi agli studenti";

**Art. 5** – le risorse del Fondo di solidarietà A.A. 2020/2021 non impiegate alla data del presente provvedimento sommano ad euro 47.555,66.

IL DIRETTORE

Dott. Arch. Giovanni CUCULLO